



## Agenti e Rappresentanti di commercio Requisiti

I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di agente e rappresentante di commercio viene esercitata da impresa individuale; se l'attività viene svolta da società o da altri soggetti collettivi i requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.

I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti di impresa individuali, di società e di altro soggetto collettivo e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa (esempio dipendenti, collaboratori, procuratori ecc.).

In via residuale, qualora l'impresa societaria abbia più legali rappresentanti, è ammissibile che i requisiti di idoneità siano posseduti da un solo legale rappresentante purché l'affidamento di tale mandato all'esercizio esclusivo dell'attività di agenzia e/o rappresentanza risulti in modo chiaro e inequivoco da specifica disposizione dei patti sociali (per le società di persone), oppure da apposita delega contenuta in un verbale o in una decisione dell'organo amministrativo nel rispetto delle specifiche previsioni statutarie (nel caso di società di capitali) Parere MISE del 3/2/2015 n. 14459 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

### Requisiti generali

- essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero stranieri residenti del territorio della Repubblica Italiana

Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno, o di altro idoneo titolo di soggiorno valido per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo

### Requisiti morali

- non essere interdetto o inabilitato
- non essere stato condannato per i seguenti delitti: contro la Pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio; omicidio volontario; furto; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

Per quanto riguarda la normativa antimafia, il Codice Antimafia stabilisce i soggetti nei confronti dei quali non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva requisiti utilizzando l'apposito modello che riporta in calce l'elenco dei soggetti (vedi Allegato a scarico).

Nota bene

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza. Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci. Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

Dette dichiarazioni dovranno essere allegate insieme alla modulistica ministeriale



### **Avvertenze sui requisiti di onorabilità**

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole") la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.

In caso di condanna disposta con decreto penale (art. 460 c.p.p.) divenuto irrevocabile, "il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati ostativi rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poichè le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione.

Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione.

### **Requisiti professionali**

È necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale a titolo esemplificativo (ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio estero, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di istituti tecnici per il turismo, analista contabile, segretario di amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico) o laurea in materie commerciali o giuridiche ad indirizzo commerciale (scienze politiche, scienze economiche marittime e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative) Considerato che detto elenco non è esaustivo e può essere implementato a seguito di indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora gli interessati fossero in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale non ricompreso in questo elenco, si rivolgano direttamente in camera di commercio per richiedere informazioni. Si fa presente che dei titoli di studio non è obbligatoria, ma è ammessa, l'allegazione alla pratica.
- aver prestato la propria opera per almeno due anni (anche non continuativi) negli ultimi cinque rispetto alla presentazione della Scia:
  - come viaggiatore piazzista (in questo caso è necessario allegare idonea documentazione)
  - come dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite alle dipendenze di impresa che abbia esercitato l'attività di commercio, somministrazione, produzione di beni o servizi e di artigiano di produzione di beni o servizi (nel caso dei servizi non si deve trattare di attività mero servizio quale ad esempio attività di riparazione o manutenzione) (per questo requisito è necessario allegare idonea documentazione a comprova)



- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque (anche non continuativi) rispetto alla presentazione della Scia, in qualità di titolare, legale rappresentante, collaboratore familiare, socio lavoratore iscritto all'I.N.P.S. di impresa che abbia esercitato l'attività di commercio, somministrazione, produzione di beni o servizi o di artigianato di produzione di beni o servizi (questa fattispecie non è prevista nella modulistica standard, ma è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico però nel caso dei servizi non si deve trattare di attività mero servizio quale ad esempio attività di riparazione o manutenzione); oppure avere svolto attività di agente e/o rappresentante di commercio per almeno due anni negli ultimi cinque (anche non continuativi) (queste fattispecie non sono previste nella modulistica standard, ma sono riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico); per questi casi utilizzare il riquadro NOTE del modello ministeriale ARC - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO / INTERCALARE REQUISITI nel quale riportare per esteso la singola fattispecie
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque (anche non continuativi) rispetto alla presentazione della Scia, in qualità di coadiutore, collaboratore familiare iscritto all'I.N.P.S. di impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio (questa fattispecie non è prevista nella modulistica standard, ma è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico è necessario per questi casi utilizzare il riquadro NOTE del modello ministeriale ARC - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO / INTERCALARE REQUISITI nel quale riportare per esteso la singola fattispecie).

L'esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l'avvertenza che il periodo lavorativo (due anni negli ultimi cinque) deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria.

La valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale è rimessa ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in possesso o richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai fini della concreta dimostrazione. A tale scopo si invitano gli utenti ad effettuare una verifica preventiva con gli uffici camerali della documentazione in loro possesso prima di presentare la scia.

- aver frequentato un apposito corso professionale riconosciuto dalla Regione e superato il relativo esame finale (informazione sui corsi:
  - » <http://www.confcommercio.udine.it/servizi/formazione/info-utili.php> (link esterno)
  - » <http://assomicroimprese.it> (link esterno)
  - » <http://confesercentiudine.it/cat-corsi/> (link esterno)(Si fa presente che dell'attestato di frequenza del corso e superamento dell'esame non è obbligatoria, ma è ammessa, l'allegazione alla pratica)
- essere iscritti al soppresso Ruolo di Agenti e Rappresentanti di Commercio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (Requisito valido fino al 31 dicembre 2019)
- essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.
- per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo possedere titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di agente e/o rappresentante di commercio è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
  - » <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri> (link esterno)

**Nota bene:** non costituisce requisito l'esercizio dell'attività di procuratore d'affari



### **Assenza delle incompatibilità - importante**

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con:

- l'attività svolta in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto
- l'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/1989

### **Revisione dinamica dei requisiti**

La normativa vigente prevede che almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia deve essere effettuata una verifica dinamica dei requisiti; la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa avrà come conseguenza l'avvio di un procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività con conseguente provvedimento del Conservatore da iscriversi nel rea, con conseguente annotazione nello stesso rea della cessazione dell'attività medesima, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

È prevista la verifica dinamica dei requisiti anche delle posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA almeno ogni cinque anni dalla data di iscrizione.